

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 514 del 06/08/2024

Struttura proponente: AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA			Proposta n. 1715 del 05/08/2024
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: rinnovo affidamento in comodato con onere modale di immobile ARSIAL, sito in Comune di Fiumicino (RM), località Testa di Lepre, censito al fg. 165, con p.lla 4/sub 17, a favore dell'Associazione Pro Loco di Testa di Lepre, con sede in Via Emilio Pasquini snc - 00054 Fiumicino (RM).			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI **SI**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 05/08/2024	Firma Di Pietro Vianella
Responsabile del procedimento	
Data 05/08/2024	Firma Di Pietro Vianella
Dirigente di AREA	
Data 05/08/2024	Firma Robusto Vincenzo Rosario

CONTROLLO FISCALE	
Data 05/08/2024	Firma Caldani Elisabetta

CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2024	E	3.05.02.03.005	318,25	2024	1189	06/08/2024	8482

Istruttore	
Data 06/08/2024	Firma Laura Ridenti
P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale	
Data 06/08/2024	Firma Caldani Elisabetta
Dirigente di AREA	
Data 06/08/2024	Firma Caldani Elisabetta

OGGETTO: rinnovo affidamento in comodato con onere modale di immobile ARSIAL, sito in Comune di Fiumicino (RM), località Testa di Lepre, censito al fg. 165, con p.lla 4/sub 17, a favore dell'Associazione Pro Loco di Testa di Lepre, con sede in Via Emilio Pasquini snc - 00054 Fiumicino (RM).

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, al Dott. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai dirigenti ARSIAL con Determinazione del Direttore Generale n. 643/RE del 05 ottobre 2023;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui

all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE e 02 maggio 2024, n. 42, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto la presente determinazione non riguarda una gara, e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non riguarda investimenti pubblici o progetti;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che tutto il patrimonio dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del Regolamento regionale n. 7 del 20 maggio 2009 "Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)";

ATTESO che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compresa, tra l'altro, l'unità immobiliare n. 89, sita in Comune di Fiumicino (RM), località Testa di Lepre, censita al catasto fabbricati di detto Comune al fg. 165, con la particella 4/sub. 17, categoria C/1, consistenza mq 24, rendita € 580,08, con annessa area di corte di mq 200 circa da destinare ad area esclusiva dell'unità immobiliare;

ATTESO che con Deliberazione n. 26 del 23/05/2019 del Consiglio di Amministrazione di ARSIAL, formalizzata con Atto di comodato con onere modale di fabbricato Rep. 29/2019, è stato affidato in favore dell'Associazione Pro Loco di Testa di Lepre, l'unità immobiliare n. 89 sopra descritta, con annessa area di corte di mq 200 circa, per il periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2024, il cui onere ammonta ad € 318,25 annui;

ATTESO che con istanza acquisita in Arsial al prot. 5054 dell'11/03/2024, il sig. Conti Luigino, Presidente della Pro Loco di Testa di Lepre, nell'ambito dei propri fini istituzionali ha richiesto il rinnovo del contratto di comodato con onere modale Rep. 29/2019;

ATTESO che da verifica contabile l'Associazione Pro Loco Testa di Lepre risulta essere in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino alla scadenza dell'atto Rep. 29/2019;

CONSIDERATO che le finalità per le quali l'Associazione Pro Loco di Testa di Lepre ha richiesto il rinnovo dell'affidamento con onere modale del descritto cespite, sono ascrivibili a quelle di pubblico generale interesse o a fini di assistenza, educazione e culto, di cui all'art 2, lettera b) della Legge Regionale n. 2 del 1995;

RITENUTO opportuno accogliere l'istanza di rinnovo dell'atto di comodato con onere modale di fabbricato agli stessi obblighi e condizioni del precedente atto Rep. 29/2019;

CONSIDERATO che le finalità per le quali si richiede la disponibilità dell'unità immobiliare giustificano l'affidamento a titolo di comodato modale;

RITENUTO, ai sensi del Regolamento regionale n. 7/09, di procedere al rinnovo dell'atto di comodato con onere modale di fabbricato in favore della richiedente Associazione Pro Loco Testa di Lepre;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Vianella Di Pietro;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RINNOVARE il contratto di comodato con onere modale in favore dell'Associazione Pro Loco di Testa di Lepre, con sede in Fiumicino (RM), Via Emilio Pasquini snc, dell'unità immobiliare n. 89, sita in Comune di Fiumicino, Via Emilio Pasquini (catastalmente: via Carlo Formichi snc, piano: T, interno R), distinta al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 165 con la p.lla 4/sub 17, categoria C/1, consistenza catastale mq 24, rendita € 580,08, con annessa area di corte di mq 200 circa da destinare ad area esclusiva dell'unità immobiliare.

DI DETERMINARE in **€ 318,25** l'importo dell'onere modale annuo che il promissario comodatario, alla data della sottoscrizione del presente atto, dovrà corrispondere ad ARSIAL a compenso per l'uso ed il godimento del descritto cespite dal 01/06/2024 al 31/05/2029;

DI ACCERTARE l'importo di € 318,25 per onere modale annuo sul capitolo **3.05.02.03.005** CRAM DG.007.01.7F Ob. Funz. 01GEN del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di comodato con onere modale di fabbricato da sottoscrivere con il promissario comodatario

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23	1	a		X		X	
D.Lgs 33/2013	30				X		X	

ATTO DI COMODATO CON ONERE MODALE DI FABBRICATO**TRA**

L'Agazia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agazia**", rappresentata dal

"proprietaria"

E

La Pro Loco Testa di Lepre, con sede in Via Emilio Pasquini snc, 00054 – Fiumicino (RM) – C.F. 97893340584, qui rappresentata dal Presidente, sig. Conti Luigino, nato a _____ il _____, C.F. _____ di seguito più brevemente denominato soggetto "comodatario";

"comodatario"

PREMESSO

- che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compresa, tra le altre, l'unità immobiliare n. 89, sita in Comune di Fiumicino (RM), Località Testa di Lepre, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 165, con la particella 4/sub 17, di categoria C/1, consistenza 24 mq, rendita catastale € 580,08, con annessa area di corte di mq 200 circa;
- che Deliberazione n. 26 del 23/05/2019 del Consiglio di Amministrazione di ARSIAL, formalizzata con Atto di comodato con onere modale di fabbricato Rep. 29/2019, è stato affidato in favore dell'Associazione Pro Loco di Testa di Lepre, l'unità immobiliare n. 89 sopra descritta, con annessa area di corte di mq 200 circa, per il periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2024;
- che con istanza acquisita in Arisial al prot. 5054 dell'11/03/2024, il sig. Conti Luigino, Presidente della Pro Loco di Testa di Lepre, nell'ambito dei propri fini istituzionali ha richiesto il rinnovo del contratto di comodato con onere modale Rep. 29/2019;
- che le finalità per le quali l'Associazione ha fatto richiesta di rinnovo sono ascrivibili a quelle di pubblico generale interesse o a fini di assistenza, educazione e culto, di cui all'art 2, lettera b) della Legge Regionale n. 2 del 1995;
- che le finalità per le quali si chiede la disponibilità dell'unità immobiliare giustificano l'affidamento a titolo di comodato modale;

- che ARSIAL, con Determinazione dirigenziale n. XXX del XXX ha autorizzato il rinnovo del contratto di comodato con onere modale di fabbricato in favore della Pro Loco di Testa di Lepre, a patti e condizioni meglio descritti nel presente Atto.

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

ARSIAL affida alla Pro Loco di Testa di Lepre, con sede legale in Via Emilio Pasquini snc – 00054 Fiumicino (RM), l'unità immobiliare n. 89, meglio descritta in premessa, sita in Comune di Fiumicino, Via Emilio Pasquini (catastalmente: via Carlo Formichi snc, piano: T, interno: R), censita al catasto fabbricati di detto Comune al fg. 165 con la p.lla 4/sub 17, categoria C/1, consistenza mq 24, rendita catastale € 580,08, con area di corte di mq 200 circa da destinare ad area esclusiva dell'unità immobiliare.

L'affidamento in comodato modale pluriennale, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito delle attività consentite, il comodatario si impegna a destinare l'immobile di che trattasi all'attuazione e realizzazione di quanto proposto in sede di richiesta di disponibilità, coerentemente con gli scopi sociali previsti nello statuto dell'Associazione, e con esclusione di qualsivoglia attività economica o commerciale.

Eventuali attività esercitate sull'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni, questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico del comodatario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) affida in uso, mediante il presente contratto di comodato modale, l'unità Immobiliare n. 89, sita in Comune di Fiumicino (RM), Via Emilio Pasquini, (catastalmente: via Carlo Formichi snc, piano: T, interno: R), distinta al catasto fabbricati di detto Comune al fg. 165, con la p.lla 4/sub 17, categoria C/1, consistenza mq 24, con area di corte di mq 2000 circa da destinare ad area esclusiva dell'unità immobiliare, di proprietà dell'Agenzia, da adibirsi a sede della Pro Loco Testa di Lepre, nel seguito "Centro", nei limiti ed alle condizioni di cui alle successive pattuizioni.

Il Centro costituisce luogo di incontro e confronto, di proprietà dell'ARSIAL, destinato prevalentemente ai cittadini del territorio, e gestito dal soggetto comodatario secondo quanto previsto dal proprio statuto sociale.

Il Centro persegue finalità di aggregazione sociale e di promozione culturale a beneficio

degli abitanti della zona in cui è collocato, nonché finalità di educazione, informazione e integrazione sociale.

Il Centro si pone come luogo di riferimento del tempo libero mediante la promozione di attività di diverso genere, a carattere ricreativo, ludico, culturale, sportivo e di assistenza alla persona e in genere di interesse sociale, favorendo la partecipazione attiva e lo scambio intergenerazionale.

Il Centro è aperto a tutti i soci del soggetto comodatario senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Art. 2

(Cessione in uso di locali e attrezzature)

L'Agenda affida con il presente contratto in uso all'Associazione Pro Loco Testa di Lepre, l'unità immobiliare di cui all'art. 1, costituito da unico locale al piano terra, da destinare esclusivamente per la gestione del Centro.

Qualsiasi altra eventuale attività non espressamente prevista dalla presente convenzione, non potrà essere svolta presso il locale sopra descritto.

Art. 3

(Principi generali)

Il soggetto comodatario garantisce, all'interno del Centro, interventi ispirati a caratteri di lealtà e democraticità in modo apolitico, apartitico e senza distinzioni religiose e razziali.

L'Associazione, nell'utilizzare l'immobile, si impegna ad osservare gli scopi evidenziati nella presente convenzione e ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile.

Art. 4

(Durata)

Il presente comodato avrà la durata di anni 1+4 (uno più quattro), valida dalla data della sua sottoscrizione ma dispiega la sua efficacia dal 1 giugno 2024 al 31 maggio 2029.

Al termine del primo anno ARSIAL si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per la durata residua, a seguito di una valutazione relativa all'attività svolta dal soggetto comodatario. Il rinnovo non verrà disposto in caso di gravi inadempienze alle condizioni contrattuali o in caso di diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso.

Al termine del periodo di durata quinquennale sarà possibile prevedere il rinnovo a seguito di richiesta da parte del comodatario, che dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 5

(Attribuzioni del soggetto comodatario)

Al soggetto comodatario competono le seguenti attribuzioni:

- a) gestire il Centro nel rispetto delle finalità indicate;

- b) promuovere iniziative di socializzazione e di animazione del tempo libero;
- c) recepire proposte di iniziative che pervengano da altre associazioni;
- d) collaborare con i Servizi del Comune territorialmente competente e con i Servizi Sociali nello svolgimento di attività di interesse sociale rivolte alla popolazione o a fasce di essa;
- e) vigilare sull'andamento delle attività provvedendo a sospendere e/o espellere i soci responsabili di violazione degli obblighi statutari, dei divieti e degli obblighi stabiliti dalle vigenti leggi e dalla presente convenzione;
- f) curare la pulizia e il decoro dei locali e delle aree esterne;
- g) effettuare la manutenzione ordinaria degli immobili in uso e le piccole riparazioni;
- h) qualora le utenze non siano intestate al soggetto gestore, lo stesso si impegna a corrispondere alla proprietà il rimborso spese annuo relativo alle utenze.

ART. 6 (Accettazione stato di fatto)

Il comodatario dichiara di accettare il locale, già in possesso, nello stato di fatto in cui si trova e di non aver rinvenuto vizi che possano recare danno al comodatario medesimo o a terzi.

Il comodatario si obbliga a mantenere il locale, sia internamente che esternamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica del fabbricato.

Art. 7 (Modalità di accesso)

Al soggetto comodatario spetta il diritto di tesserare gli utenti e di introitare la quota associativa.

Non è consentito, per l'accesso al Centro negli orari di apertura al pubblico, richiedere all'utente alcun contributo in denaro.

Art. 8 (Utilizzo dei locali)

I locali che costituiscono il Centro possono essere utilizzati per attività ordinarie o per iniziative a carattere straordinario e non permanente, promosse direttamente dal soggetto comodatario.

Inoltre, possono essere realizzate:

- a) attività sociali a carattere gratuito realizzate dalle associazioni locali non aventi finalità di lucro, aventi sede nel Comune di Fiumicino (RM) e che operano nei settori elencati nell'art. 1, rivolte a favore di persone di tutte le età, residenti nel territorio comunale;
- b) iniziative di altri soggetti pubblici o privati per finalità diverse, che debbono essere svolte in via residuale.

Per iniziative di cui ai punti a) e b), il soggetto gestore potrà richiedere un contributo a titolo di rimborso spese differenziato in base alle finalità dell'iniziativa.

Le modalità di utilizzo dei locali sono stabilite dal soggetto gestore nell'ambito delle

finalità generali individuate dalla presente Convenzione.

Art. 9

(Orario)

L'orario di apertura del Centro è stabilito dal soggetto concedente con chiusura entro le ore 24.

In occasione di manifestazioni, può essere disposto un prolungamento di orario delle attività, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10

(Attività vietate)

All'interno del Centro sono vietati i giochi d'azzardo, nonché l'installazione di apparecchi di intrattenimento e di svago, con vincita in denaro.

Art. 11

(Relazione e consuntivo annuale delle attività)

L'Associazione è tenuta a redigere annualmente una relazione in merito all'attività del Centro, dalla quale si evincano i seguenti elementi:

- a) andamento delle attività in termini quantitativi. A tale scopo occorrerà predisporre un modulo che preveda:
- numero giornate e orari di apertura;
 - per ogni attività: numero degli utenti presenti, numero degli utenti iscritti, tipologia di attività, quota di iscrizione;
- b) rendiconto economico delle attività del Centro, suddiviso in:
- entrate (esempio: eventuali quote pagate dall'utente, eventuali contributi di altra natura, ecc...);
 - uscite (esempio: compensi corrisposti, spese per acquisto materiali, ecc...);

Il soggetto comodatario dovrà, inoltre, allegare il proprio bilancio economico e sociale.

Art. 12

(Oneri modali)

A titolo di Onere Modale il comodatario verserà ad ARSIAL un importo annuale equivalente alle Imposte che l'Agenzia sostiene per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito che, alla data di sottoscrizione del presente atto, ammonta ad € 318,25. La corresponsione dell'onere annuale dovrà essere effettuata in due rate semestrali anticipate, a mezzo accredito sul c/c IBAN: IT48A 01005 03382 000000218200.

Sempre a titolo di Onere Modale il comodatario si impegna a provvedere ad ogni necessità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della porzione di immobile oggetto del comodato. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria siano ammortizzabili in un tempo più lungo del contratto, il comodatario si farà carico limitatamente alle quote ammortizzabili in vigenza del contratto di comodato stesso. Il

comodatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza la preventiva autorizzazione scritta di ARSIAL.

Il comodatario avrà l'obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare il locale al termine del comodato nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che ARSIAL a proprio insindacabile giudizio preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza tuttavia essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.

Art. 13

(Copertura assicurativa)

Il soggetto comodatario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà dell'Agenzia o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente ad esso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione delle proprie attività.

Il soggetto comodatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare copia di polizza assicurativa con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi.

Per pretese risarcitorie che fossero comunque avanzate direttamente nei confronti di ARSIAL, quest'ultima avrà diritto ad azione di rivalsa nei confronti del soggetto comodatario.

Il soggetto esonera espressamente ARSIAL da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

Art. 14

(Responsabilità)

Il soggetto comodatario risponderà nei confronti di terzi per ogni pregiudizio o danno causati nell'esecuzione degli obblighi dedotti a suo carico nella presente Convenzione, liberando ARSIAL da qualsiasi responsabilità connessa alle obbligazioni assunte dal soggetto concessionario.

ARSIAL dichiara che non intende partecipare alla gestione che il comodatario esplicherà facendo uso del cespite oggetto del presente atto.

Il comodatario, inoltre, dichiara che ARSIAL è estranea da ogni responsabilità connessa con la gestione del cespite oggetto del presente contratto, per cui il medesimo comodatario rimarrà unico responsabile degli eventuali danni che potrebbero verificarsi dall'utilizzo della struttura affidata.

Art. 15

(Rescissione anticipata)

In caso di comprovata inadempienza degli obblighi assunti, ovvero di rilevanti irregolarità nella gestione del Centro, ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ARSIAL si riserva la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla rescissione anticipata della convenzione in qualsiasi momento, previo preavviso di 30 giorni, senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al comodatario.

Art. 16**(Verifiche ed ispezioni)**

ARSIAL potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il locale assegnato per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

Art. 17**(Spese di registrazione)**

Tutte le spese di Atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di bollo, copia e registrazione, sono a carico del comodatario.

Art. 18**(Imposte e tasse)**

Tutte le imposte e tasse gravanti sugli immobili sono a carico di ARSIAL, proprietaria a pieno titolo degli immobili oggetto della presente Convenzione.

Art. 19**(Trattamento dati personali)**

ARSIAL tratterà i dati personali del comodatario, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo alla protezione delle persone giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ARSIAL comunica al comodatario le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati di gestione dei beni immobili di proprietà di ARSIAL:

Titolare del trattamento, denominazione: ARSIAL

Indirizzo postale: Via Rodolfo Lanciani, 38

Indirizzo di posta elettronica: arsial@pec.arsialpec.it

Numero di telefono: 0686273675

Responsabile della protezione dati: Management and Consulting SpA

Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: privacy@mandc.it

PEC mandc-spa@pec.it Indirizzo postale: Via Don Pasquino Borghi 170 – 00144 Roma

Finalità del trattamento: Attività contrattuale o negoziale relativa alla gestione del patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà dell'Agenzia.

Base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Reg. Reg. n. 7/2009) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Destinatari dei dati personali: Autorizzati del trattamento.

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale: NO.

Periodo/criteri di conservazione: I dati personali del comodatario potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell'interessato (comodatario): *in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti:*

- *di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;*
- *di accesso ai dati personali;*
- *di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);*
- *di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);*
- *alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);*
- *di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;*
- *di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy);*
- *di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;*
- *di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.*
- *Obbligatorietà del conferimento dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento di gestione; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente*
- *Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22*

Art. 20

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si richiamano le disposizioni di legge vigenti e le norme del Codice Civile.

Per eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, le parti indicano concordemente quale Foro competente il Foro di Roma.

Roma, lì _____

COMODATARIO

ARSIAL

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 cod. civ. si intendono specificatamente ed espressamente approvati i seguenti articoli: 3-4-5-6-12-13-14-15

COMODATARIO

ARSIAL

Delibera nr. 17152024 - Anno 2024 - del 06/08/2024

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.1715-rinnovo affidamento in comodato con onere modale di immobile ARSIAL, sito in Comune di Fiumicino (RM), località Testa di Lepre, censito al fg. 165, con p.lla 4/sub 17, a favore dell'Associazione Pro Loco di Testa di Lepre, con sede in Via Emilio Pasquini snc - 00054 Fiumicino (RM).

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM		DG.007.01.7F	Dismissioni patrimoniali					
Capitolo		3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					
Obiettivo/Funzione		B01GEN.	GENERICO					
Centro di costo		2.	Avanzo/Fondo disponibile					
1.189	06/08/2024	Pro Loco Testa di Lepre	PRAT.1715-rinnovo affidamento in comodato con onere modale di immobile ARSIAL, sito in Comune di Fiumicino (RM), località Testa di Lepre, censito al fg. 165, con p.lla 4/sub 17, a favore dell'Associazione Pro Loco di Testa di Lepre, con sede in Via Emilio Pasquini snc - 00054 Fiumicino (RM).	318,25	318,25	0,00	0,00	318,25
Totali Delibera nr. 17152024 del				318,25	318,25	0,00	0,00	318,25